



Tinture per capelli: la Commissione UE vieta 22 sostanze contenute nei prodotti in commercio

All'inizio del mese di Luglio era stata presentata alla riunione dell'ECCG (Gruppo Consultivo Consumatori) la relazione tecnica curata da Bernardo Delogu per la Commissione Europea: "European Information System on "Risks from chemicals released from consumer products/articles" "EIS-ChemRisks", ovvero il sistema di informazione sui rischi derivanti dalle sostanze chimiche rilasciate da prodotti di consumo. Evidenziava il bisogno di raccogliere dati e informazioni, standardizzare i metodi di misurazione ed elaborazione, creare modelli di studio e condividerli con tutti gli attori interessati (produzione, consumo, autorità e istituzioni). Ora una drastica decisione di ritiro per le sostanze non valutabili, in assenza delle informazioni necessarie.

Pochi giorni fa si è avuta la notizia che per 22 sostanze sulle quali i produttori non hanno fornito alcuna scheda di sicurezza è stato deciso il ritiro. "Le sostanze la cui innocuità per la salute non è stata documentata saranno ritirate dal mercato", ha detto il vicepresidente dell'esecutivo, responsabile per le imprese e l'industria, Günter Verheugen.

Questa posizione ferma ci rassicura: per 115 sostanze erano pervenute le schede relative alla sicurezza in modo tale da consentirne la valutazione, per le altre si è presa una decisione rigorosa.

La chimica fa parte della nostra quotidianità, da molti anni: conoscerne i rischi aiuta il consumatore ad utilizzare i prodotti con opportuni accorgimenti di sicurezza, ma è pur vero che sostanze con elevata potenziale tossicità o cancerogenicità dovrebbero assolutamente essere escluse dal novero degli ingredienti.

L'Europa ha adottato una strategia di prevenzione e controllo dei rischi in questo particolare settore:

<http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/doc/hairdyestrategyinternet.pdf>

Cosa è definito come un cosmetico?

I cosmetici sono sostanze e preparazioni (diverse dai medicinali) destinati ad essere applicati sull'epidermide, sul sistema pilifero o sui capelli, sulle unghie, sulle labbra, sui denti o sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulire, profumare, proteggere o modificare l'aspetto estetico o correggere gli odori. Questa definizione è ampia e comprende una vastissima gamma di prodotti, profondamente diversi fra loro. Quello che, comunque, contraddistingue sempre un cosmetico è: l'azione superficiale, l'uso ed il dosaggio libero da prescrizione medica, un rapporto rischio-beneficio pari a zero (ovvero l'assenza di gravi controindicazioni).

La legislazione comunitaria e nazionale sui cosmetici

L'ampiezza del mercato dei prodotti cosmetici e l'interessamento della totalità dei consumatori hanno destato l'attenzione del legislatore comunitario, spinto anche dalle esigenze di regolazione uniforme del mercato a tutela della concorrenza e degli operatori economici. La normativa ha innanzitutto regolamentato la produzione, elencando le sostanze



vietate come ingredienti perché ritenute dannose per la salute, nonché i tempi per la graduale eliminazione di quelle sospette. Le diverse Direttive UE in materia di etichettatura dei cosmetici (la prima, la 76/768/CE ha subito numerose modifiche, di cui cinque soltanto nel 2004) ed i provvedimenti di recepimento a livello nazionale, hanno indicato esplicitamente le informazioni obbligatorie da dare al consumatore attraverso l'etichetta: nome o ragione sociale del produttore (o del responsabile dell'immissione in commercio), contenuto nominale (quantità), data di scadenza (per prodotti con durata inferiore a trenta mesi), precauzioni di impiego (se ve ne sono), lotto di fabbricazione, funzione del prodotto (se non evidente), elenco degli ingredienti, paese di produzione, periodo di conservazione del prodotto dopo l'apertura per prodotti con durata superiore a 30 mesi (da marzo 2005).

I cosmetici tra realtà e promesse


Ultimato ad Aprile 2005 il recepimento della Direttiva 2003/15/CE, anche detta "settima modifica" anche nel nostro paese si è avuta una maggiore tutela del consumatore. I produttori di cosmetici, infatti, sono adesso obbligati a riportare sulle confezioni maggiori informazioni, come la presenza di eventuali sostanze allergizzanti e la data di scadenza dopo l'apertura del prodotto. A partire dal 2009 inoltre vi sarà il bando totale al commercio di cosmetici testati su animali (per la maggioranza dei test), già più volte prorogato.

E' fondamentale fornire ai consumatori gli strumenti per effettuare le proprie scelte d'acquisto con consapevolezza e ponderatezza, dal momento che spesso non è facile comprendere e valutare la qualità, la tollerabilità o la reale efficacia di un prodotto, sulla base delle informazioni presenti in etichetta. Il consumatore si trova quindi a scegliere in base alla marca o al prezzo del prodotto, nella presunzione che ad un prezzo più elevato corrisponda un prodotto di qualità migliore, ottenuto a seguito di maggiore ricerca scientifica e corredato da maggiori garanzie di efficacia e tollerabilità. Non è sempre vero, anzi.

Si riscontra frequentemente nei cosmetici un richiamo alla raccomandazione del loro uso da parte di medici e specialisti (ad esempio dermatologi, dentisti, ginecologi) attraverso marchi di fiducia del tipo "Approvato dall'Associazione Medici Dentisti": i consumatori accolgono questa informazione come rassicurante sulla qualità ed efficacia, ma anche sulla non allergenicità, in assenza di qualsiasi certezza sul reale contenuto di garanzia che quel marchio può dare. E' necessario indagare sui requisiti di concessione dei marchi di fiducia di questo tipo, sui controlli di laboratorio che eventualmente comportano e sulla loro accuratezza e imparzialità.

Questa informazione deve essere diffusa ai consumatori per evitare una fiducia incondizionata e ingenuamente riposta. Le denominazioni di fantasia hanno, inoltre, sempre un richiamo a promessi effetti di miglioramento dell'aspetto e della consistenza della pelle o dei capelli, a volte accompagnate da descrizioni di "effetti miracolosi" che sfiorano (e talvolta vanno oltre) la qualità di pubblicità ingannevole.

Questo è ancora più frequentemente riscontrato per tutti i prodotti cosmetici cosiddetti dimagranti (creme, lozioni, fan-



EIS-ChemRisks:
<http://www.jrc.cec.eu.int/eis-chemrisks>

ghi ecc.) e per i prodotti contro la calvizie, che peraltro presentano con frequenza effetti indesiderati di tipo irritante o allergizzante, oltre che scarsa efficacia.

La pubblicità richiama costantemente la ricerca scientifica ed i test di laboratorio per supportare un'immagine di avanguardia tecnologica della produzione e assoluta tollerabilità per tutti i consumatori. Sappiamo però che la realtà della produzione spesso non corrisponde a quanto promesso ai consumatori.

Denunciare la pubblicità ingannevole e la non conformità di un prodotto

In fatto di reclami e segnalazioni, che si raccomanda ai consumatori di effettuare ogni qualvolta un prodotto mostri potenziale pericolo o inganno, a tutela propria e di tutta la collettività, bisogna fare una distinzione: per segnalare anomalie, effetti indesiderati, tossici o irritativi di un prodotto, contattare le competenti autorità sanitarie e di controllo (ASL, Ministero della salute, NAS, Centro antiveneni locale, Istituto Superiore della Sanità):

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
www.ministerosalute.it

per segnalare messaggi pubblicitari ingannevoli inviare copia cartacea del messaggio o estremi della sua trasmissione radio/televisiva o Internet a:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi, 6/a
00198 Roma
www.agcm.it

La segnalazione avvia un procedimento di ufficio, che non comporta rischio alcuno e non richiede assistenza di un legale.

I coloranti per capelli

Superati quasi del tutto i rimedi tradizionali come l'applicazione di henné o la decolorazione con perossido di idrogeno, la colorazione dei capelli è una prassi diffusa a livello domestico e dal parrucchiere. Essa presenta però alcuni rischi, di cui non sempre le consumatrici sono consapevoli: macchie sulla pelle (che generalmente, vanno via con un paio di giorni, mano a mano che si lava la pelle) a parte, i rischi più diffusi sono legati al potenziale allergenico delle sostanze impiegate, anche per soggetti generalmente poco esposti al rischio allergico. Di alcune si è già scoperto un potenziale effetto tossico o addirittura cancerogeno nel tempo, che le ha fatte escludere dagli ingredienti ammessi, senza però rassicurare sull'innocuità di tutte le altre.

E' bene sempre effettuare la prova di sensibilità sull'incavo del braccio, con il solo prodotto colorante e non con la crema bianca da miscelare. Il contenuto di acqua ossigenata e ammoniacale, associato ad altre sostanze chimiche, produce vapori che non è certamente salutare inalare. I medici sconsigliano assolutamente la colorazione dei capelli durante la gravidanza. Diffidate sempre delle rassicurazioni sul contenuto "naturale" del prodotto (di naturale non c'è niente) e delle garanzie di "incolumità" dei capelli: tutti i prodotti coloranti (con variazioni che dipendono solo dalla tipologia di colorazione, permanente o temporanea) sono aggressivi e disseccano in modo permanente il capello, aggredendone la

struttura per renderla ricettiva del colore. La morbidezza del risultato finale dipende solo dal balsamo in crema che viene utilizzato dopo la colorazione, il cui deposito, soltanto fino al prossimo lavaggio, renderà soffici al tatto i capelli. A proposito: non esistono prodotti ristrutturanti del capello, delle doppie punte ecc, ma solo prodotti che lo rivestono temporaneamente di un film o depositano grasso.

Molti prodotti riportano la dicitura "ipoallergenico", (nessun prodotto può essere ritenuto del tutto "anallergico"), il cui significato è che su una modesta popolazione di soggetti gli ingredienti e miscele impiegati non sono risultati comuni allergeni: la Direttiva 93/35/CE ha reso obbligatorie le prove di laboratorio sui prodotti. Il problema principale del consumatore allergico è che, anche quando sia ben informato sulle sostanze da evitare, ha spesso grande difficoltà a riconoscerle nella lista degli ingredienti, stilata in etichetta con la nomenclatura INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), poco comprensibile ai non addetti ai lavori: abbreviazioni, sigle e numeri dicono poco ai "profani". Peraltro, la legge consente ai produttori di omettere l'indicazione di un ingrediente per motivi di segretezza della formula. Chi ci assicura che proprio tale ingrediente non sia per noi nocivo?

A partire da marzo 2005 alcuni noti allergeni devono obbligatoriamente essere indicati in etichetta come tali.

Le informazioni obbligatorie per legge in etichetta

La legge prevede queste indicazioni obbligatorie, in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

- a) nome o ragione sociale e la sede legale del produttore o responsabile dell'immissione sul mercato del cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Le indicazioni possono essere abbreviate purché identificabili
- b) contenuto nominale per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale a 5 grammi o 5 millilitri. Non è obbligatorio per campioni gratuiti, prodotti monodose e preconfzionati contenenti insieme di pezzi: in questo ultimo caso sull'imballaggio deve essere specificato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere determinato dall'esterno
- c) data di durata minima di un prodotto. E' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro...". Per i prodotti la cui durata minima è superiore ai trenta mesi, non è necessario porre la data di scadenza
- d) precauzioni particolari devono essere presenti sull'imballaggio primario e secondario. Nel caso in cui lo spazio non fosse sufficiente, sarà opportuno riportare le indicazioni su un foglio di istruzioni, o su una fascetta o su un cartellino allegati
- e) numero del lotto di fabbricazione per l'identificazione della fabbricazione. Per dimensioni ridotte del prodotto cosmetico, tale indicazione può essere riportata solo sull'imballaggio secondario
- f) Paese d'origine per prodotti fabbricati in Paesi non appartenenti all'Unione europea

g) funzione del prodotto

h) elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "Ingredienti" o "Ingredients". In caso di impossibilità, sarà opportuno riportare le indicazioni su un foglio di istruzioni, o su una fascetta o su un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario

i) periodo post-apertura (PaO - Period After Opening) per i prodotti con durata minima superiore ai 30 mesi. E' il periodo entro il quale il prodotto, una volta aperto, deve essere consumato, ed è rappresentato da un vasetto di crema aperto affiancato dalla durata in mesi (M). Gli ingredienti con una concentrazione inferiore all'1% possono essere indicati in ordine sparso dopo le sostanze con una concentrazione maggiore dell'1%. I coloranti vengono messi dopo tutti gli altri ingredienti secondo il Color Index. Gli ingredienti devono essere scritti secondo la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo (INCI). Sull'imballaggio primario e secondario dei prodotti cosmetici è consentito usare espressioni riguardanti acque minerali, fanghi termali, purché i prodotti stessi contengano sali minerali o fanghi termali.

